DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 17

Tariffa unica, per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per le iscrizioni a scopo di pubblicita', anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non superare i seguenti limiti:

autoveicoli..... L. 8.000 altri veicoli a motore..... L. 4.000 veicoli spinti o trainati da forza non meccanica.... L. 2.000 Non e' tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attivita' della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non piu' di due volte e purche' ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	III — Pubblicità affine ordinaria e speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-17-tariffa-unica-per-la-pubblicita-affine-speciale-con-veicoli-adibiti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it